

Regione Valle D'Aosta

L.R. 11 dicembre 2015, n. 19 ^ω. – Artt. 5,6,7,8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 29 dicembre 2015, n. 52.

CAPO II

Riduzione dei costi della democrazia

Art. 5 *Sospensione dell'adeguamento Istat.* ⁽⁴⁾

[1. Per il periodo 2016/2027 sono sospesi, senza possibilità di recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) dell'assegno vitalizio, previsto dall'*articolo 18, comma 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33* (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nonché l'adeguamento dell'indennità di carica, previsto dall'*articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28* (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla *legge regionale 21 agosto 1995, n. 33*) ⁽³⁾.]

(3) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 21 dicembre 2016, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1, della medesima legge*).

(4) Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 28 maggio 2019, n. 6*, a decorrere dal 1° novembre 2019.

Art. 6 *Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio.* ⁽²⁾

[1. Per il periodo 2016/2027, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti, senza possibilità di recupero; tale riduzione si calcola sull'intero importo lordo mensile dell'assegno vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni ⁽⁵⁾:

- a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro;
- b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro;
- c) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro;
- d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro.

2. Ai Consiglieri che raggiungano, nel periodo 2016/2027, il requisito di età per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione per l'erogazione dello stesso in forma di capitale, si applica una decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in forma di rendita mensile, per un numero di mensilità pari a quelle in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno e il 31 dicembre 2027 ⁽⁶⁾.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di uno dei previsti assegni goda di altro vitalizio, diretto o di reversibilità, percepito in dipendenza dalla cessazione delle cariche elettive di parlamentare nazionale o europeo o di consigliere di altra Regione.

4. I titolari di assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro, possono chiedere l'esenzione dalla riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di copia della dichiarazione dei redditi.]

⁽⁵⁾ Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 2, lettera a)*, L.R. 21 dicembre 2016, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1*, della medesima legge).

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall' *art. 2, comma 2, lettera b)*, *punti 1) e 2)*, L.R. 21 dicembre 2016, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1*, della medesima legge).

⁽⁷⁾ Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1*, L.R. 28 maggio 2019, n. 6, a decorrere dal 1° novembre 2019.

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13* (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: ". Le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione sono destinate all'incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale di cui all'articolo 3".

Art. 8 *Inserimento dell'articolo 10-bis nella L.R. n. 28/1999.*

1. Dopo l'*articolo 10 della L.R. n. 28/1999* è inserito il seguente:
"Art. 10-bis
(*Rinuncia ali 'assegno vitalizio*)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è data facoltà ai singoli consiglieri, con espressa richiesta, di non maturare l'assegno vitalizio, o di interrompere l'incremento della propria relativa posizione, rinunciando al versamento, da parte del Consiglio regionale, dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). In tale ipotesi, dal momento della richiesta, non si procede alla trattenuta sull'indennità di carica di cui all'*articolo 3, comma 1, della L.R. n. 33/1995*, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui il consigliere che esercita la rinuncia di cui al comma 1 ricada, in un momento successivo alla rinuncia stessa, in una delle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, l'Istituto dell'assegno vitalizio corrisponde agli aventi diritto, in forma di capitale, l'eventuale posizione del consigliere maturata fino al momento della rinuncia."